

COMUNE di SFRUZ

Provincia di Trento



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023

PREMESSA

La materia contabile degli Enti locali è disciplinata dalla Parte II “ordinamento finanziario e contabile” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*).

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, modificato ed integrato - dopo un periodo di sperimentazione - dal Decreto Legislativo 126/2014, ha introdotto un nuovo sistema contabile ispirato ad armonizzare ed a rendere omogenei fra loro i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

La riforma contabile è stata introdotta a livello locale con la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce il D. Lgs. 118/2011, nonché molti articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

L'Art. 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che la Provincia autonoma di Trento e i suoi enti e organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, ovvero a decorrere dall'esercizio 2017.

L'armonizzazione ed il coordinamento dei sistemi contabili degli enti locali, si basa su una contabilità economico-patrimoniale, tale da garantire unitarietà e uniformità dei sistemi, assicurando, nel contempo, una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

Numerose sono state le innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico: introduzione del Documento Unico di Programmazione, di nuovi schemi di bilancio, di nuovi principi contabili tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata, del piano dei conti integrato, del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, di una diversa disciplina delle variazioni di bilancio e la reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione, nonché permette di verificarne gli equilibri finanziari nel tempo garantendo altresì una funzione informativa.

Il bilancio di previsione 2021 – 2023 è stato redatto sulla base degli schemi di bilancio di previsione previsti all'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Il medesimo Decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una “Nota integrativa”, che consenta di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione di alcune voci di bilancio, delle scelte programmatiche effettuate e delle situazioni che rappresentano potenzialmente particolari criticità, per il bilancio di un ente locale.

PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- *Principio della annualità*: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
- *Principio dell'unità*: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le

entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- *Principio della universalità*: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.
- *Principio della integrità*: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
- *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità*: ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
- *Principio della significatività e rilevanza*: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.
- *Principio della flessibilità*: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili e straordinari.
- *Principio della congruità*: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.
- *Principio della prudenza*: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
- *Principio della coerenza*: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.
- *Principio della continuità e della costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.
- *Principio della comparabilità e verificabilità*: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.
- *Principio di neutralità o imparzialità*: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- *Principio della pubblicità:* il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
- *Principio dell'equilibrio di bilancio:* riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.
- *Principio della competenza finanziaria:* costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- *Principio della competenza economica:* è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
- *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:* le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

A tal fine viene predisposto il Documento unico di programmazione (DUP), nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE:

Il D.U.P. è uno strumento che costituisce la guida strategica e operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo lo strumento cardine sul quale si base la predisposizione del bilancio di previsione. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente; prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO:

Anche il Bilancio di previsione finanziario si colloca tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali.

Il punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. definisce il bilancio di previsione finanziario come il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il D.U.P. per gli enti locali). Il Bilancio di previsione finanziario viene redatto annualmente con orizzonte triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m., l'unità di voto elementare da parte del Consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in entrata (cioè in base alla natura delle entrate) e dal programma di spesa (cioè in base ad aggregati omogenei di attività per il raggiungimento di un fine prestabilito) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, vengono allegati una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Gli Allegati sono previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m..

Gli Allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 sono:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m. sono:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

LA NOTA INTEGRATIVA:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede, al punto 9.11, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, il principio individua il contenuto minimo prevedendo che la Nota debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa, soprattutto delle spese correnti distinte per Missione di spesa.

I contenuti minimi della nota integrativa sono così riassumibili:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare: alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nella nota integrativa sono, altresì analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione si provvede a calcolare il risultato di amministrazione presunto, che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente - non ancora chiuso - formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione e, se negativo, per ciascuno componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Inoltre nella nota integrativa sono illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2, a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunta effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili.
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

La nota integrativa inoltre indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.


SEZIONE 1
BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023

1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021-2023

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato.

SPESA



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:


- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il PROGRAMMA, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

ENTRATA

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte ENTRATA con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato.



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le ENTRATE sono state aggregate in TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE,
classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario

Entrate	Spese
AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
Tit. 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 Spese correnti Tit. 4 Rimborso prestiti
Tit. 2 trasferimenti correnti	
Tit. 3 Entrate extratributarie	
Tit. 4 entrate in conto capitale Tit. 5 entrate da riduzione attività finanziarie Tit. 6 accensione di prestiti	Tit. 2 Spese in conto capitale Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit. 7 anticipazione di tesoreria	Tit. 5 Chiusura anticipazione tesoreria
Tit. 8 entrate per conto terzi e partite di giro	Tit. 6 Spese per servizi c/ terzi e partite di giro

BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per MACROAGGREGATI
1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 ALTRE SPESE CORRENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE

BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per MACROAGGREGATI
2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE 3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

**1.1. QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE COMPONENTI COMPLESSIVE
DEL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	383.793,73			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				
Fondo pluriennale vincolato		1.431,27	2.521,00	3.137,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	216.820,00	218.020,00	220.835,00	220.835,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	197.882,83	148.421,20	44.211,68	52.604,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	215.932,00	167.473,00	209.473,00	205.473,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.020.431,91	331.675,00	48.520,00	42.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Totale entrate finali.....	1.651.066,74	865.589,20	523.039,68	520.912,68
Titolo 6 - Accensione Prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	982.750,24	981.200,00	981.200,00	981.200,00
Totale titoli	2.733.816,98	1.946.789,20	1.604.239,68	1.602.112,68
TOTALE COMPLESSIVO	3.117.610,71	1.948.220,47	1.606.760,68	1.605.249,68
Fondo di cassa finale presunto	590.467,59			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione				
Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Titolo 1 - Spese correnti	784.633,28	547.365,47	483.560,68	482.049,68
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.521,00	3.137,00	3.137,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	632.301,91	305.155,00	42.000,00	42.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 3 - Spese per incremento attività	14.500,00	14.500,00		
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale spese finali.....	1.431.435,19	867.020,47	525.560,68	524.049,68
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	995.707,93	981.200,00	981.200,00	981.200,00
Totale titoli	2.527.143,12	1.948.220,47	1.606.760,68	1.605.249,68
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.527.143,12	1.948.220,47	1.606.760,68	1.605.249,68

2. DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

2.1. PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

2.2. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

ENTRATA	2021	2022	2023
BILANCIO CORRENTE			
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQU.	€ 218.020,00	€ 220.835,00	€ 220.835,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 148.421,20	€ 44.211,68	€ 52.604,68
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 167.473,00	€ 209.473,00	€ 205.473,00
TIT. 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DEI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO PER SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 1.431,27	€ 2.521,00	€ 3.137,00
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI	€ 12.020,00	€ 6.520,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68
SPESA	2021	2022	2023
TIT. 1 SPESE CORRENTI	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68
TIT. 4 RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE TITOLI 1 E 4	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68
TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68

2.3. EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA	2021	2022	2023
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 331.675,00	€ 48.520,00	€ 42.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	€ 12.020,00	€ 6.520,00	€ 0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
TOTALE TITOLO 4 RETTIFICATO	€ 319.655,00	€ 42.000,00	€ 72.000,00
TIT. 5 ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	€ 0,00		
TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI	€ 319.655,00	€ 42.000,00	€ 72.000,00

SPESA	2021	2022	2023
TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 305.155,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE DEL BILANCIO INVESTIMENTI	€ 319.655,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

2.4. EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2021 pari ad 383.793,73.

TITOLI DELL'ENTRATA	2021
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 216.820,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 197.882,83
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 215.932,00
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.020.431,91
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	€ 100.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 982.750,24
TOTALE RISCOSSIONI	€ 2.733.816,98
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	€ 383.793,73
TOTALE CASSA IN ENTRATA	€ 3.117.610,71

TITOLI DELLA SPESA	2021
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 784.633,28
TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE	€ 632.301,91
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 14.500,00
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00
TITOLO 4 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	€ 100.000,00
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 995.707,93
TOTALE PAGAMENTI	€ 2.527.143,12

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	590.467,59 €
---------------------------------------	---------------------

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

3. NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Le regole di finanza pubblica, dettate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno avuto un avvio provvisorio, nel corso del 2016, ma si sono consolidate, a partire dal 2017, a seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato sostanziali modifiche alle "disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" di cui alla predetta legge n. 243/2012.

Lo specifico obiettivo che, a decorrere dal 2017, gli enti locali devono raggiungere è un saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'obiettivo del saldo finale di competenza 2017-2019:

Il saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali è determinato come segue (art. 9, commi 1 e 1bis, Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e commi 466 e 468, Legge 11 dicembre 2016, n. 232):

+	Fondo pluriennale di entrata	(al netto della quota finanziata con debito e della quota che finanzia impegni cancellati definitivamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente)	
+	Entrate titolo I	(Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	
+	Entrate titolo II	(trasferimenti correnti)	
+	Entrate titolo III	(entrate extratributarie)	
+	Entrate titolo IV	(Entrate in conto capitale)	
+	Entrate titolo V	(Entrate da riduzione di attività finanziarie)	
			= ENTRATE FINALI
-	Spese titolo I	(spese correnti, compreso il fondo pluriennale vincolato)	
+	Fondo crediti di dubbia esigibilità	(per la parte non finanziata con avanzo di amministrazione)	
+	Fondo spese e rischi	(per la parte non finanziata con avanzo di amministrazione)	
-	Spese titolo II	(spese in conto capitale + F.P.V. al netto della quota del fondo pluriennale vincolato finanziata con debito)	
-	Spese titolo III	(Spese per incremento di attività finanziarie)	
			= SPESE FINALI
=	SALDO FINALE A PAREGGIO O POSITIVO		

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le uscite non viene computato il Titolo IV (Rimborso prestiti) e tra le entrate il Titolo V (entrate derivanti da Accensione di prestiti).

Effetti positivi conseguono dalla irrilevanza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'esclusione dei fondi spese e rischi futuri assieme all'esclusione del rimborso delle quote capitali dei mutui. Questo significa che viene generato un (eventuale) surplus positivo tra entrate e spese finali derivante dal Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, dal rimborso quota capitale mutui che può essere utilizzato per l'applicazione del risultato di amministrazione o per l'assunzione di nuovi mutui.

Riforma del pareggio di bilancio

Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 03 ottobre 2018

Con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

La circolare n. 25 accoglie solo parzialmente il dettato delle due sentenze citate, in quanto non riconosce la decadenza della normativa di vincolo (il comma 466 della legge di bilancio 2017), ma si limita a consentire la disponibilità degli avanzi ai soli fini di finanziamento della spesa per investimenti.

La Ragioneria generale dello Stato ha provveduto a modificare il prospetto relativo al monitoraggio del pareggio di bilancio contabilizzando fra le Entrate finali l'avanzo di amministrazione per investimenti.

Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018)

L'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, stabilendo che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rimane peraltro tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m.

Il comma 821 in pratica chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale, indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 del D,Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m. Ciò significa che il risultato di amministrazione accertato ed il FPV, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e s. m., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Preme evidenziare che, dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non solamente spese di investimento.

Non si può non citare la deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che si è occupata del rapporto tra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti locali, dalla Legge 145/2018 con le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della Legge 243/2012.

Più precisamente la Corte dei Conti ritiene che, in caso di ricorso a entrate da mutuo, il Comune o la Provincia contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari, *“deve comunque conseguire anche il pareggio richiesto dall'art. 9 della L. n. 243, che tuttavia, non considera le entrate da debito mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte (...) di conseguenza, l'Ente territoriale, al fine di conseguire il ridetto pareggio deve dare copertura agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di entrate finali o riduzioni di spese finali (...)”*.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali, e che fa chiarezza dopo questo pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato *“Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012”* la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art.

9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con l'integrazione del protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 (approvato con la deliberazione della G.P. n. 569 del 30 aprile 2020), sottoscritta in data 5 maggio 2020, è stata approvata l'intesa provinciale, prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, relativa all'indebitamento da parte della Provincia e degli enti locali. Tale intesa prevede che i Comuni Trentini assegnino alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "Rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione. L'importo complessivo di tali spazi finanziari sarà destinato dalla Provincia ad operazioni di indebitamento che garantiscano il rispetto del pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali della Provincia, compresa la medesima Provincia, come ribadito dalla delibera Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – n. 20 del 17 dicembre 2019.

Si riportano, nelle tabelle seguenti, il prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art.1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) e ai sensi dell'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016:

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Allegato 10 D.Lgs. 118/2011)		competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.431,27	2.521,00	3.137,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	533.914,20	474.519,68	478.912,68
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (al netto FPV e accantonamenti fondi)	(-)	537.588,90	473.166,31	471.655,31
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.521,00	3.137,00	3.137,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				

F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		- 4.764,43	737,37	7.257,37
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.020,00	6.520,00	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		7.255,57	7.257,37	7.257,37
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.255,57	7.257,37	7.257,37
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)			
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	0,00	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)			
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	331.675,00	48.520,00	42.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	12.020,00	6.520,00	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	305.155,00	42.000,00	42.000,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	14.500,00		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			-	-
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)			
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)			
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-	-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)			
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		-	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		7.255,57	7.257,37	7.257,37
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		7.255,57	7.257,37	7.257,37
Risorse vincolate nel bilancio				

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-	-	-
			0,00	0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto				
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-	-	-
			0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		7.255,57	7.257,37	7.257,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)			
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	7.255,57	7.257,37	7.257,37
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽²⁾	(-)		-	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)		-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.431,27	2.521,00	3.137,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.431,27	2.521,00	3.137,00
AI) Avanzo amministrazione applicato a spese investimento	(+)	0,00		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	218.020,00	220.835,00	220.835,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	148.421,20	44.211,68	52.604,68
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	167.473,00	209.473,00	205.473,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	331.675,00	48.520,00	42.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	544.844,47	480.423,68	478.912,68
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.521,00	3.137,00	3.137,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	7.255,57	7.257,37	7.257,37
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H-H1-H2-H3-H4-H5)	(-)	540.109,90	476.303,31	474.792,31
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	305.155,00	42.000,00	42.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I-I1-I3-I4)	(-)	305.155,00	42.000,00	42.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.500,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	14.500,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		7.255,57	7.257,37	7.257,37
(N=A+AI+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VAR.PATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile". L'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell'entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO CORRENTE			
	2021	2022	2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	1.431,27	2.521,00	3.137,00
TOTALE SPESE CORRENTI FINANZIATE DA FPV DI ENTRATA	1.431,27	2.521,00	3.137,00
FPV SPESE CORRENTI FINANZIATO DA FPV DI ENTRATA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO INVESTIMENTI			
	2021	2022	2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	0	0	0
TOTALE SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON F.P.V. IN ENTRATA	0	0	0
F.P.V. SPESE INVESTIMENTO FINANZIATO CON F.P.V. IN ENTRATA	0	0	0

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV di parte corrente è stato quantificato in complessivi Euro 1.431,27 nel 2021, in euro 2.521,00 nel 2022 ed in Euro 3.137,00 nel 2023 e riguarda i compensi per salario accessorio e premiante in favore del personale dipendente.

L'FPV in parte capitale è quantificato in € 0,00 e verrà implementato in entrata, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, anche parziale, sulla base delle variazioni che saranno intervenute nei cronoprogrammi di spesa.

5. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. Affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A. i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- B. i crediti assistiti da fidejussione;
- C. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

5.1. METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel Bilancio di previsione 2021-2023, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a € 7.255,57 nel 2021 e ad euro 7.257,37 nel 2022 e 2023.

Si precisa che sono state oggetto di svalutazione tutte le entrate correnti ad eccezione:

- delle entrate del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" in quanto tutte le entrate tributarie sono accertate per cassa;
- delle entrate del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
- delle seguenti entrate del Titolo 3 "Entrate extratributarie": entrate da utili e dividendi, entrate da recuperi e rimborsi da altre amministrazioni pubbliche ed entrate per scissione contabile IVA (split payment), entrate assistite da fidejussioni.

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni risorsa oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in c/competenza e in c/ residui e gli accertamenti dell'esercizio 2015 e la media semplice tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti in conto competenza dell'esercizio 2016 (primo anno di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata) dell'esercizio 2017, dell'esercizio 2018 e dell'esercizio 2019. Per le entrate riferite al servizio idrico integrato ci si è avvalsi della facoltà prevista dalla norma di considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno n+1 in conto residui anno n. Per il 2019 si è tenuto conto delle riscossioni effettuate nel

2020, sino alla data di redazione della presente nota, in conto residui attivi 2019. Il valore complementare della media è stato poi applicato alle previsioni d'entrata 2021 - 2023 per ottenere l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per tutte le risorse oggetto di svalutazione è stato scelto di iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità la percentuale risultante dalla procedura descritta al paragrafo precedente, eccezion fatta per la risorsa "Sanzioni amministrative per violazione a norme di circolazione stradale". Per tale risorsa si è ritenuto opportuno iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità una percentuale pari al 90 per cento delle previsioni d'entrata 2021-2023. Per alcune risorse quali sanzioni amministrative si è ritenuto opportuno iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità una percentuale pari al 50,00% delle previsioni d'entrata in mancanza di dati storici. Per gli accertamenti di IMIS è stata applicata una percentuale prudenziale del 40%.

descrizione	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	%li	stanziamento iniziale FCDE 2021	stanziamento iniziale FCDE 2022	stanziamento iniziale FCDE 2023	
IMIS da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	E' stata applicata una percentuale prudenziale del 40% non essendoci dati storici
Sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti, ordinanze e altre norme	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative è stata applicata una percentuale del 50%
Sanzioni amministrative per sanzioni urbanistiche	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	E' stata applicata una percentuale prudenziale del 50% non essendoci dati storici
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	90,00	Alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada è stata applicata una percentuale del 90%
Risorse dalla gestione del servizio idrico integrato - Rilevante iva	25.705,00	25.705,00	25.705,00	0,00	2.056,40	2.056,40	2.056,40	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli incassi effettuati nel 2017 in conto residui 2016, degli incassi effettuati nel 2018 in conto residui 2017, degli incassi effettuati nel 2019 in conto residui 2018 e degli incassi effettuati nel 2020 in conto residui 2019 (sino alla redazione del bilancio) raffrontati con gli accertamenti del rendiconto 2016 2017 2018 e 2019 Prudenzialmente è stata applicata la

								percentuale dell'8%.
Risorse dalla gestione del servizio fognatura - Rilevante iva	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	718,56	718,56	718,56	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli incassi effettuati nel 2017 in conto residui 2016, degli incassi effettuati nel 2018 in conto residui 2017, degli incassi effettuati nel 2019 in conto residui 2018 e degli incassi effettuati nel 2020 in conto residui 2019 (sino alla redazione del bilancio) raffrontati con gli accertamenti dei rendiconto 2016 201 2018 e 2019 Prudenzialmente è stata applicata la percentuale dell'8%.
Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione - Rilevante iva	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2,20	2.160,00	2.160,00	2.160,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli incassi effettuati nel 2017 in conto residui 2016, degli incassi effettuati nel 2018 in conto residui 2017, degli incassi effettuati nel 2019 in conto residui 2018 e degli incassi effettuati nel 2020 in conto residui 2019 (sino alla redazione del bilancio) raffrontati con gli accertamenti dei rendiconto 2016 201 2018 e 2019 Prudenzialmente è stata applicata la percentuale dell'8%.
Proventi servizi cimiteriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019

Vendita di energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica di Vervò - Rilevante iva	62.000,00	65.000,00	65.000,00	0,06	37,20	39,00	39,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Fitti attivi di fabbricati	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8,85	796,50	796,50	796,50	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Fitti attivi di fabbricati rurali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Fitti attivi di fondi rustici	301,00	301,00	301,00	8,85	26,63	26,63	26,63	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Proventi del taglio ordinario boschi - Rilevante iva	4.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Il credito è assistito da fidejussioni
Proventi del taglio ordinario boschi - Rilevante iva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,08	13,50	13,50	13,50	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Canone unico: canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019 della COSAP temporanea e permanente

Canone unico: canone patrimoniale di concessione autorizzazione esposizione pubblicitaria	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entrata nuova: nessuna media disponibile: l'imposta di pubblicità veniva accertata per cassa
Recupero spese di riscaldamento, illuminazione, ecc. fabbricati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Indennizzi assicurativi diversi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	200,00	200,00	200,00	3,39	6,78	6,78	6,780	Media semplice tra gli incassi totali e gli accertamenti del Rendiconto 2015 e gli incassi di competenza e gli accertamenti dei rendiconti 2016 2017 2018 e 2019
					7.255,57	7.257,37	7.257,37	

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombere, l'ente è tenuto a costituire un apposito "fondo rischi". Le risorse accantonate per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale nuovi contenziosi che presentino tale rischio.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate:

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale una quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

L'importo accantonato rimarrà vincolato fino al momento:

- del ripiano della perdita di esercizio
- della dismissione della partecipazione
- della liquidazione dell'organismo partecipato.

La disciplina a regime prevede di accantonare un importo pari alla quota di partecipazione dell'ente locale, moltiplicata per il risultato negativo non immediatamente ripianato dell'organismo partecipato. La disciplina transitoria relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 prevede delle modalità di calcolo dell'accantonamento diverse da quelle a regime, finalizzate ad introdurre gradualmente l'accantonamento come sopra specificato.

Non si dispone alla data attuale dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso da parte delle società. Pertanto si procederà in occasione di successiva variazione di bilancio agli accantonamenti di quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali:

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi);*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'amministrazione comune nel 2020 ha provveduto a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2020 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2019 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Sulla base dell'andamento dell'indicatore trimestrale del ritardo di pagamento l'amministrazione non è tenuta a stanziare in bilancio il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE

6. FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi.

TITOLI DELL'ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	2021	2022	2023
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	206.469,00	218.020,00	220.835,00	220.835,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	161.679,59	148.421,20	44.211,68	52.604,68
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	156.320,84	167.473,00	209.473,00	205.473,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	524.469,43	533.914,20	474.519,68	478.912,68
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI (+)	21.520,00	12.020,00	6.520,00	0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA P.A. PER RIMBORSO DI PRESTITI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV PARTE CORRENTE (+)	7.788,35	1.431,27	2.521,00	3.137,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI	553.777,78	547.365,47	483.560,68	482.049,68
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	678.810,63	331.675,00	48.520,00	42.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA P.A. PER RIMBORSO DI PRESTITI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI (-)	21.520,00	12.020,00	6.520,00	0,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV PARTE CAPITALE	74.163,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (B)	731.453,92	319.655,00	42.000,00	42.000,00
RISCOSSIONE CREDITI ED ALTRE ENTRATE DA RIDUZIONI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Le entrate sono ripartite come segue:

- titolo 1* comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;
- titolo 2* vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- titolo 3* sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

- titolo 4* formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;
- titolo 5* entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;
- titolo 6* entrate derivanti dall'accensione di prestiti;
- titolo 7* entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;
- titolo 9* comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2021-2023:

TITOLI DELL'ENTRATA	2021	2022	2023
FPV PARTE CORRENTE (+)	1.431,27	2.521,00	3.137,00
FPV PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	218.020,00	220.835,00	220.835,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	148.421,20	44.211,68	52.604,68
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	167.473,00	209.473,00	205.473,00
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	331.675,00	48.520,00	42.000,00
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	981.200,00	981.200,00	981.200,00
TOTALE	1.948.220,47	1.606.760,68	1.605.249,68

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell'unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell'autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall'altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.

6.1. ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

6.1.1. TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	accertamenti 2019	previsioni attuali 2020	2021	2022	2023
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	220.166,76	206.469,00	218.020,00	220.835,00	220.835,00
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI					
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
TOTALE	220.166,76	206.469,00	218.020,00	220.835,00	220.835,00

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

È in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.MU.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo

gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La struttura normativa dell'IM.I.S. risponde a due linee ben precise:

- l'individuazione puntuale degli elementi costitutivi del tributo (presupposto d'imposta, soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, elementi di calcolo) a mezzo di definizioni univoche;
- l'individuazione puntuale della sfera di autonomia impositiva del Comune, compresa la definizione dei rapporti con i contribuenti e dei procedimenti.

La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva 14/2014 per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune con proprio regolamento può assimilare ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. Il Comune può scegliere se riconoscere l'assimilazione sia ai parenti che agli affini, oppure ad una sola di queste due tipologie di soggetti. Il testo originario della norma fissava l'assimilazione al primo grado di parentela o di affinità. Con l'articolo 3 comma 1 lettera a) della L.P. n.

9/2015, che ha modificato in tal senso l'articolo 8 comma 2 lettera b) della LP 14/2014, la facoltà è stata estesa ai parenti e/o affini di secondo grado.

In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.

Per quest'ultimo aspetto, si precisa che il commissario straordinario con decreto n. 79 del 30.03.2015 di approvazione del regolamento all'art. 7 comma 4 ha stabilito che: "Può essere deliberata un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, con la comunicazione di cui al comma 2. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7." Con deliberazione del Commissario straordinario n. 80 del 30.03.2015 è stato stabilito di introdurre un'agevolazione per i fabbricati abitativi e le relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari al 0,350%

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità comunque rientranti nelle predette categorie catastali. Il vincolo di pertinenzialità sussiste in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 817 e 818 del codice civile.

Per "fabbricato strumentale all'attività agricola" si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità comunque derivante dai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 9 comma 3bis del decreto legge 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n. 133.

Nei Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Dopo l'approvazione dell'assetto di aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2018 è intervenuta la legge di stabilità provinciale per il 2018, Legge provinciale 29.12.2017 n. 18, che ha introdotto, con l'articolo 5, alcune modifiche alla disciplina dell'IM.I.S., in particolare aggiungendo tre nuove lettere (b-bis), b-ter), b quinquies)) al comma 6-bis dell'articolo 14 della Legge provinciale 30.12.2014 n.14 che hanno introdotto nuovi regimi agevolativi, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, riferiti in particolare ad immobili destinati ad attività produttive (categorie catastali D1, D7 e D8 e fabbricati strumentali all'attività agricola) differenziando le aliquote a seconda della rendita catastale.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Provincia con le modifiche normative illustrate e delle scelte operate dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 19.04.2018, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per Sfruz sono fissate come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA 2018	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale	0,00%		
Abitazione principale e assimilate cat. Catastale A1, A8,e A9	0,35%	€ 257,40	
Abitazione concessa in uso	0,35%		

gratuito a parente o affine in linea retta di primo grado			
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,920%		
Fabbricati Categorie A10-C1-C3-D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,55%		
Fabbricati Categoria D5 (banche)	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00

Sulla base delle disposizioni provinciali che disciplinano l'IMIS, per il 2020 le aliquote erano così caratterizzate, negli elementi più importanti:

1. Azzeramento dell'aliquota per abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze eccetto abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio, che continuano a versare come nel 2015 l'imposta dovuta con aliquota 0,35% e con detrazione di Euro 298,08;
2. Riduzione delle aliquote per le attività produttive: da 0,79% a 0,55% per negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri, alberghi e pensioni, da 0,895% a 0,55% per uffici e studi privati;
3. Per i fabbricati di cui alla categoria catastali D1 se con rendita uguale od inferiore a Euro 75.000,00 aliquota nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a Euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
4. Per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o inferiore ad Euro 50.000,00 aliquota nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore ad Euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
5. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale od inferiore a Euro 25.000,00 aliquota nella misura dello 0 per cento, se con rendita catastale superiore a Euro 25.000,00 nella misura dello 0,1 per cento con deduzione dalla rendita di Euro 1.500,00;
6. Per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
7. Esenzione per gli immobili posseduti dalle "Cooperative Sociali" e dalle ONLUS che abbiano stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende sanitarie;

La *detrazione d'imposta*: la detrazione per l'abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 non è più uguale ed indifferenziata ma personalizzata per ogni singolo Comune. E' pari ad euro 257,40 per il comune di Sfruz . Il Comune può aumentare (non ridurre) la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Può anche articolare la manovra sull'abitazione principale con un mix tra aliquota e detrazioni, anche in questo caso in funzione delle rendite presenti nel proprio territorio, della ripartizione dei fabbricati tra le varie categorie "A" e della complessiva politica fiscale che intende porre in essere.

Tale assetto, delineato per l'approvazione del bilancio 2020-2022, è stato oggetto di revisione a seguito della crisi emergenziale scaturita dopo il diffondersi della pandemia da Covid-19. Al fine di introdurre misure di contenimento per prevenire la diffusione del Coronavirus in Italia il Governo ha dichiarato, con deliberazione del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021.

Numerosi sono stati gli interventi normativi introdotti a livello nazionale e poi a livello provinciale per contenere gli effetti economici dell'epidemia da Covid-19. Fra i diversi provvedimenti normativi approvati, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza all'epidemia di Covid-19, l'art. 1 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 ha eliminato, per il solo anno di imposta 2020, l'obbligo di versamento dell'acconto al 16 giugno 2020 stabilendo che pertanto il versamento dell'imposta è regolarmente effettuato se è posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Di fatto per il 2020 è stata normata la scadenza in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato nel corso del 2020 un ulteriore intervento agevolativo con norma provinciale a sostegno del turismo, dello spettacolo, delle attività culturali e ricreative, settori particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus. In particolare è stata approvata il 20 ottobre dal Consiglio provinciale la L.P. n. 10, la quale prevede, per il solo periodo di imposta 2020, l'esenzione dell'IMIS per determinate tipologie di destinazione d'uso di fabbricati. Tale legge ha stabilito di esentare al 100% l'imposta dovuta, rispetto alla riduzione del 50% della base imponibile Imis, già prevista dall'articolo 21 comma 1 della L.P. 06.08.2020 n.6. L'agevolazione riguarda i fabbricati destinati ad albergo (categoria catastale D2), agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affitta camere, casa e appartamento per vacanze, bed&breakfast, cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli (categoria catastale D3), discoteche, sale da ballo, night club e simili, in caso di coincidenza tra soggetto passivo Imis e gestore dell'attività svolta nel fabbricato. L'esenzione è altresì applicata anche agli stabilimenti lacuali, fluviali o termali, nonché ai fabbricati, rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per i quali non è richiesta la coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 16.11.2020 ha confermato per il solo 2021, in materia di IMIS, le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il protocollo d'intesa 2020 di data 08.11.2019, protocollo che è stato oggetto delle ulteriori modifiche che hanno determinato agevolazioni per la determinazione ed il versamento dell'imposta applicabili per il solo anno di imposta 2020, a seguito degli interventi per sostenere l'economia a causa della crisi emergenziale da Covid-19.

In bilancio figurano due specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio ed una per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

Gettito iscritto in bilancio:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	2021	2022	2023
	215.000	217.835	217.835

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico che l'imposta va accertata per cassa, e si è altresì allineata la previsione al gettito reale da quest'imposta incassato nel 2019 e stimato nel 2020.

Il gettito riferito alla stessa imposta per il triennio 2021-2023 è quantificato sulla base del quadro impositivo sopra delineato.

TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

A partire dall'anno 2013 i comuni hanno disposto il trasferimento volontario alla Comunità della Val di Non del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, compresa la determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso, in attesa che vengano definiti gli ambiti territoriali ottimali (ATO) ai sensi ed in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale n. 3/2006; con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013, l'Assemblea della Comunità della Val di Non ha approvato in ambito TARES, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, un nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti continua ad essere in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Comunità della Val di Non. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e ente gestore del servizio di igiene urbana, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi dei gestione del servizio, nonché per gestire gli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa riconosciuti dal Comune di Sfruz, conseguenti alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) specifiche competenze anche in materia di tariffa rifiuti urbani; in particolare, a tale Autorità è stato chiesto di elaborare un modello tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, ad oggi esistenti. Nel corso dell'estate 2019 l'Autorità ha avviato il percorso di confronto con i gestori dei servizi di igiene urbana e gli enti locali coinvolti, al fine di addivenire ad un modello che, in prospettiva, possa sostituire il D.P.R. n. 158/99, determinando i costi sulla base dei quali elaborare i piani finanziari nonché i criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio tra gli utenti. Accanto a tale modello, l'Autorità è stata chiamata a dare disposizioni univoche in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Con deliberazioni di data 31 ottobre 2019, rispettivamente n. 443 e n. 444, ARERA ha approvato il citato modello tariffario ("definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021") nonché le "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

Le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente dall'art. 6 della Deliberazione ARERA si intendono attribuite alla Comunità della Val di Non;

Il Comune di Sfruz risulta soggetto gestore del servizio rifiuti per quanto concerne la componente inerente il servizio di lavaggio e di pulizia di strade e piazze che è svolto in economia diretta e per il quale l'ente deve predisporre il relativo piano economico finanziario da trasmettere alla Comunità di Valle in qualità di ente territorialmente competente.

L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27

gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveniva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".

L'importo 2021-2023, ora coperto da trasferimento per le ragioni anzidette, è stato quantificato prendendo come base l'importo delle entrate riscosse dai cinque comuni a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2009, 2010 e 2011 (competenza e residui) e si attesta sull'importo di € 5.069,50 per ciascuna annualità.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, a decorrere dal 2021 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è sostituita dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Rimane in essere l'attività di accertamento per le annualità pregresse.

RECUPERO EVASIONE

Nell'anno 2021 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili (IMIS), e sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale comunale e, con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati importanti rispetto alle risorse disponibili. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico.

Ciò, specie in questo particolare periodo, nel quale il pagamento dei tributi condiziona la vita di famiglie ed imprese, è percepito come condizione essenziale per l'attuazione del principio di equità fiscale.

A seguito della crisi emergenziale con il D.L. 17.03.2020 n. 18, decreto Cura Italia, sono stati sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 con l'approvazione dell'art. 67 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In tale periodo non sono stati emessi avvisi di accertamento e l'attività di recupero è stata ripresa solo a decorrenza di tale termine con la notifica degli atti. In particolare la prescrizione dei controlli Imis per l'anno 2015 è stata prorogata al 26.03.2021.

6.1.2. TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

6.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TRASFERIMENTI CORRENTI	accertamenti 2019	previsioni attuali 2020	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 59.365,97	€ 161.679,59	€ 148.421,20	€ 44.211,68	€ 52.604,68
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE					
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO					
TOTALE	€ 59.365,97	€ 161.679,59	€ 148.421,20	€ 44.211,68	€ 52.604,68

TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

Per il prossimo triennio i Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali sono previsti pari ad € 27.893,00 nel 2021, ad euro 11.217,00 nel 2022 e ad euro 100 nel 2023..

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI DA MINISTERI – 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
TRASFERIMENTI DA ISTAT - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
Entrata non ricorrente: trasferimenti da Presidenza del Consiglio Ministri a valere sul fondo sostegno att.economiche	27.793,00	11.117,00	
TOTALE	€ 27.893,00	€ 11.217,00	€ 100,00

Con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato in G.U. del 4 dicembre 2020, si è provveduto alla ripartizione, nonché all'individuazione dei termini, delle modalità di accesso e di rendicontazione, dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Il provvedimento emanato dal Governo è inquadrabile nel contesto dei fondi di ristoro sull'emergenza COVID-19, in quanto esso trae spunto dall'art. 243 del d.l. rilancio, anche se limitatamente ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies. Il DPCM 24 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 4 dicembre u.s.. L'art. 5 del DPCM prevede che il contributo concesso al Comune sia direttamente erogato allo stesso da parte della PCM, in ragione delle singole annualità. Non è prevista, in questo caso, alcuna intermediazione da parte dell'Amministrazione provinciale;

Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6, sulle cui modalità operative

sono in corso approfondimenti. L'art. 7 dello stesso decreto prevede che il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento.

Al Comune di Sfruz sono stati assegnati euro 16.676 per il 2020, 11.117 per il 2021 ed euro 11.117 per il 2022. Nel 2021 sono previste le annualità 2020 e 2022

I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali sono quantificati in € 138.827,50 nel 2020, € 112.943,90 nel 2021 ed € 112.943,90 nel 2022.

Nello specifico € 120.528,20 nel 2021, € 32.994,68 nel 2022 ed € 52.504,68 nel 2023 fanno riferimento ai trasferimenti riconosciuti al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento.

Si analizzano di seguito i principali trasferimenti assegnati dalla Provincia.

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	2021	2022	2023
2.101.02	235.40	Fondo perequativo - quota personalizzazione	14.037,00	17.193,00	36.703,00
2.101.02	235.60	Fondo perequativo - trasferimento per mancato gettito IMIS	9.520,08	9.520,08	9.520,08
2.101.02	235.80	Fondo perequativo. Trasferimento compensativo minor gettito IMIS categoria D e strumentali attività agricola	2.835,00	0,00	0,00
2.101.02	240.21	Fondo specifici servizi comunali: tagesmutter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.101.02	260.00	Utilizzo quota FIM in parte corrente	87.654,52	0,00	0,00

2.101.02	325.10	Assegnazione risorse dalla PAT per il finanziamento della contribuzione al Sanifonds Trentino	281,60	281,60	281,60
2.101.02	325.30	Trasferimento dalla Provincia Autonoma di Trento - Trasferimento sostitutivo imposta sulla pubblicità	200,00	0,00	0,00
			120.528,20	32.994,68	52.504,68

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo perequativo netto** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, nonché dalla delibera della Giunta provinciale n. 632 del 15 maggio 2020 con cui è stata definitiva la quota del fondo perequativo e del fondo di solidarietà 2020 assegnata ai Comuni.

Relativamente ai contributi provinciali si segnala che con deliberazione n. 632 dd 15 maggio 2020 la Giunta provinciale ha disposto l'assegnazione del Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m e del trasferimento compensativo 2020 per il minor gettito IMIS relativo alla fattispecie "Abitazione principale e relative pertinenze".

Sono stati assegnati al Comune di Sfruz:

- Euro 1.631,55 a titolo di consolidamento quote per progressioni orizzontali
- Euro 6.888,86 a titolo di consolidamento quote per rimborso oneri per aumenti contrattuali
- Euro 360,09 a titolo di consolidamento quota rinnovo contrattuale – progressioni economiche
- Euro 5.069,50 a titolo di trasferimento compensativo per il mancato gettito a seguito soppressione addizionale comunale all'accisa consumo energia elettrica
- Euro 9.520,08 a titolo di trasferimento compensativo 2020 per il minor gettito IMIS relativo alla fattispecie "Abitazione principale e relative pertinenze".

Il fondo di solidarietà negativo ammonta nel 2020 ad Euro 23.173,02 mentre nel 2019 ammontava ad euro 55.372,78.

L'allegato 1 al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 prevede la revisione del modello di riparto del fondo perequativo. Uno degli obiettivi che la Giunta Provinciale si è posta, anche su istanza del sistema dei comuni attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, è quello di sottoporre a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo delle quote del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale).

È emersa la necessità di rivedere il modello di riparto del Fondo perequativo relativo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, facendo agire con maggiore decisione criteri di riparto basati:

- da un lato su un livello di spesa standard di riferimento, stimato per ciascun comune sulla base delle proprie caratteristiche demografiche, socio-economiche e geografiche;
- dall'altro sul livello di entrate correnti proprie, in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni: la Provincia ha ritenuto necessario operare con una opportuna gradualità, in modo da consentire ai singoli comuni di superare le ovvie rigidità legate alla natura corrente della spesa correlata.

A tal fine nel Protocollo d'Intesa è stata proposta una gradualità in 5 anni: le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

I nuovi criteri di riparto, dettagliatamente descritti nell'allegato 1 al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, prevedono che la determinazione della variazione del Fondo in parola sia effettuata in due fasi:

- a) la prima, derivante dall'applicazione del modello vero e proprio, determina una variazione complessiva rispetto al 2019 che viene applicata con una gradualità di 5 anni attraverso quote cumulative annuali pari al 20% della variazione complessiva, fino ad arrivare a regime nel 2024. Di conseguenza, nell'esercizio 2020 è assegnato il 20% della variazione complessiva rispetto al 2019, nell'esercizio 2021 è assegnato un **ulteriore 20%**, fino ad arrivare, nel 2024, all'assegnazione del 100% della variazione.
- b) la seconda, prevede l'assegnazione di una quota aggiuntiva **solo qualora** la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente (calcolata secondo le modalità previste dai criteri), tenuto conto della variazione derivante dall'applicazione del modello di cui alla precedente lettera a), risulti negativa.

Ciò premesso, la variazione comunicata con la citata nota per il 2020, pari a Euro 32.199,75.= , è costituita

1) per Euro 19.509,78.= dall'applicazione del modello; di conseguenza, tale quota rappresenta il 20% della variazione complessiva e sarà incrementata annualmente fino al 2024, come descritto nella precedente lettera a), fermo restando l'aggiornamento annuale del modello;

Per la quantificazione del fondo solidarietà del 2021 si è partiti da un - 55.372,78 del 2018, al quale sono state sommate le quote del 20% per gli anni 2020 e 2021 della variazione complessiva (pari ad euro 97.548,90). Il fondo di solidarietà negativo del 2021 ammonta pertanto ad euro 16.353,22. Nel 2022 il fondo di solidarietà negativo ammonta ad Euro 0,00 e la somma a favore del Comune di Sfruz ammonta ad Euro 3.156,56, nel 2023 la somma a favore del comune ammonta ad Euro 22.666,34, per arrivare a regime dal 2024 ad euro 42.176,12

Per il 2021 l'importo assegnato e relativo alle quote specifiche del fondo perequativo è oggetto di regolazione contabile con quanto dovuto alla Provincia a titolo di compartecipazione al Fondo di solidarietà.

Per quanto riguarda le altre assegnazioni riconosciute dalla Provincia a valere sul fondo perequativo si prevedono le seguenti assegnazioni:

- assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) relativo all'applicazione ai fabbricati, compresi nei gruppi catastali D1, D7, D8, D10 e strumentali all'attività agricola in categorie diverse dalla D10, di aliquote agevolate ai sensi dell'articolo 14 comma 6bis della L.P. n. 14.2014 e ss.mm. (€ 2.835 solo nel 2021);

Le previsioni per gli esercizi 2021 e 2022 sono caratterizzate dal venir meno, a partire dal 2022, del trasferimento riconosciuto dalla Provincia per il minor gettito IMIS per l'introduzione dell'aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10

Fondo specifici servizi comunali

Descrizione	2021	2022	2023
Fondo specifici servizi comunali: tagesmutter	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Fondo specifici servizi comunali (servizi socio-educativi della prima infanzia).

Con deliberazione n. 721 dd. 29.05.2020 sono state assegnate in favore degli enti locali le quote destinate al finanziamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia. L'assegnazione definitiva per il 2019 ammonta ad € 7.152,30 a fronte di una assegnazione su dati stimati di euro 6.960,26. Il trasferimento riconosciuto dalla PAT ammonta

ad euro 4,466 per ora sostenuta per il servizio di tagesmutter. Sulla base dei bambini iscritti, entro il 29 febbraio 2020 è stato comunicato alla Provincia un numero di ore pari a 3.000. Con la sopra citata deliberazione n. 721 è stata assegnata pertanto al comune di Sfruz la somma di Euro 13.398. L'assegnazione 2020 comprensiva di conguaglio positivo del 2019 ammonta ad € 13.590,04. In questa prima fase viene assegnato l'ottanta per cento della quota quantificata per il 2020. Entro il 31 ottobre 2020, sulla base delle certificazioni che saranno trasmesse dagli enti gestori alla Provincia entro il 30 settembre 2020, sarà assegnato il rimanente venti per cento.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1947 del 27.11.2020 è stata quantificata ed assegnata agli enti gestori la quota finale del trasferimento a finanziamento dei servizi socioeducativi prima infanzia - nido d'infanzia e Tagesmutter – per l'anno 2020, a Sfruz sono stati riconosciuti euro 5.062,21 per il servizio di Tagesmutter oltre al conguaglio positivo del 2019 pari ad euro 192,04.

E' stata prevista la somma di Euro 6.000,00 per il servizio tagesmutter in ipotesi di invarianza rispetto alle assegnazioni definitive del 2020.

Il Protocollo di Finanza locale per il 2021 prevede che la Provincia mantenga costante il trasferimento pro-capite delle risorse ai Comuni a fronte di un impegno da parte degli stessi a non incrementare anche per l'anno scolastico 2020/2021 le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia ridurrà i trasferimenti del 5% pro-capite.

EX FIM

EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	2021	2022	2023
FONDO INVESTIMENTI MINORI SPETTANTE	€ 87.654,52	€ 0,00	€ 0,00
FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATO IN CONTO CORRENTE	€ 87.654,52	€ 0,00	€ 0,00
FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICABILE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Le previsioni d'entrata relative all'ex Fondo Investimenti Minori per il 2021 sono pari a € 87.654,52, in ipotesi di invarianza rispetto alle assegnazioni disposte con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1963 del 06.12.2019 e secondo quanto riportato nella delibera della Giunta provinciale n. 2010 del 04.12.2020 avente ad oggetto "Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 della LP 36/93 e s.m.i.: concessione ai comuni di un acconto della quota di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferita all'esercizio finanziario 2021".

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1963 dd. 06.12.2019 è stata concessa ai comuni la quota di cui al comma 2 ex articolo 11 della LP 36/93 e ss.mm.ii. del Fondo per gli investimenti programmati dai comuni per il 2020.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, conferma i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota, concordati con i precedenti Protocolli di finanza, ovvero:

o la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2020, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;

o i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Non è previsto per il comune di Sfruz alcun recupero, a valere sulle risorse assegnate sull'ex Fondo Investimenti Minori, della quota relativa al debito estinto anticipatamente dalla Provincia non avendo partecipato all'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel 2015.

Nel 2021 si prevede l'intera applicazione in parte corrente delle risorse assegnate a valere sull'ex Fondo Investimenti

Nel 2022 e 2023 le previsioni d'entrata relative all'ex Fondo Investimenti Minori sono pari a zero su ciascuna annualità, in considerazione di quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020. In particolare al punto 4 "RISORSE PER INVESTIMENTI" le parti, in considerazione dell'attuale previsione delle entrate del bilancio provinciale, hanno convenuto di sospendere temporaneamente la previsione della quota ex FIM per il 2022 (ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme connesse all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2015), in attesa di conoscere la ricaduta sul bilancio provinciale delle politiche europee e nazionali e pertanto in tempi utili per la manovra del bilancio provinciale per il 2021.

Altri trasferimenti:

DENOMINAZIONE	2021	2022	2023
Assegnazione risorse dalla PAT per il finanziamento della contribuzione al "Sanifonds Trentino" dipendenti Sfruz	281,60	281,60	281,60

6.1.3. TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono previste pari a € 167.473 nel 2021, ad Euro 209.473 nel 2022 e ad euro 205.473 nel 2023

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	accertamenti 2019	previsioni definitive 2020	2021	2022	2023
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	148.388,66	149.574,00	161.543,00	203.543,00	199.543,00
PROVENTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	26,84	30,00	30,00	30,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	26.791,13	6.220,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	175.179,79	156.320,84	167.473,00	209.473,00	205.473,00

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI.

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
3.100.02	605.10	Diritti di segreteria su contratti	200,00	200,00	200,00
3.100.02	605.20	Diritti di notifica	20,00	20,00	20,00
3.100.02	620.20	Diritti per il rilascio di permessi di raccolta funghi	200,00	200,00	200,00
3.100.02	625.10	Diritti segreteria su concessioni edilizie e destinazioni urbanistiche	800,00	800,00	800,00
3.100.02	630.20	Diritti segreteria su certificati	100,00	100,00	100,00
3.100.02	630.30	Diritti per il rilascio di carte di identità	100,00	100,00	100,00
3.100.02	630.50	Corrispettivo per rilascio carte d'identità elettroniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.100.02	630.60	Ristoro da parte del Ministero a favore del comune per la gestione del servizio rilascio carta identità elettronica	40,00	40,00	40,00
3.100.02	635.20	Rimborso di stampati (fotocopie)	50,00	50,00	50,00
3.100.01	750.00	Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto - Rilevante iva	25.705,00	25.705,00	25.705,00
3.100.01	755.10	Proventi del servizio fognatura - scarichi civili e produttivi - Rilevante iva	8.982,00	8.982,00	8.982,00
3.100.01	760.00	Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione - Rilevante iva	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.100.02	795.00	Proventi dai servizi cimiteriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.100.01	850.20	Vendita di energia elettrica prodotta dalla centraline idroelettriche - Rilevante iva	62.000,00	65.000,00	65.000,00
3.100.01	865.00	Risorse dalla gestione di altri servizi produttivi - da fotovoltaico	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.100.03	950.10	Fitti attivi di fabbricati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.100.03	955.00	Fitti attivi di fondi rustici	301,00	301,00	301,00
3.100.03	955.10	Fitti attivi di fabbricati rurali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.100.01	960.10	Proventi del taglio ordinario boschi - Rilevante iva	5.000,00	44.000,00	40.000,00

3.100.01	960.20	Proventi dalle sorti legna - rilevante IVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.100.03	975.10	COSAP temporanea	0,00	0,00	0,00
3.100.03	975.20	COSAP permanente	0,00	0,00	0,00
3.100.03	981.00	Canone unico: canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	10,00	10,00	10,00
3.100.03	982.00	Canone unico: canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici	1.190,00	1.190,00	1.190,00
3.100.03	1300.90	Recupero spese di riscaldamento, illuminazione, ecc. fabbricati	300,00	300,00	300,00
3.100.02	1470.00	Rimborso spese di spazzatura stradale da Comunità della Val di Non	12.795,00	12.795,00	12.795,00
			161.543,00	203.543,00	199.543,00

Le maggiori entrate a partire dal 2022 sono motivate dalla previsione che a decorrere dal 2022 riparta il mercato della vendita dei lotti di legname.

In base all'ordinamento, sui servizi di propria competenza gli enti locali determinano tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

Risorse dalla gestione del servizio acquedotto:

Gli introiti preventivati del servizio acquedotto sono invariati rispetto alle previsioni definitive 2020 ed ammontano a 25.705 euro (comprensivo di IVA) .

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio fognature:

Gli introiti preventivati del servizio fognatura rimangono invariati rispetto alle previsioni definitive del 2020. L'introito previsto è di 8.982,00 euro (comprensivo di IVA).

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007, che ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio di depurazione:

Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta (27 mila euro) meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La

previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. Con delibera n. 38 di data 24 gennaio 2020 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2020. La tariffa che sarà applicata agli scarichi civili per l'anno 2021, sarà stabilita dalla Giunta provinciale.

Proventi dalla cessione di energia prodotta da fonti alternative

Questa entrata, riferita ai proventi da servizi produttivi, comprende:

- i proventi dalla vendita di energia prodotta dalla centralina idroelettrica di Sfruz con un'entrata presunta di Euro 62.000,00 nel 2021 e di Euro 65.000 nel 2022 e 2023;
- gli incentivi statali derivanti dagli impianti fotovoltaici con un'entrata presunta di Euro 1.500 nel triennio 2021-2023.

Proventi dalla gestione dei boschi: l'entrata del 2021 rimane ancora in forte contrazione rispetto agli anni precedenti, tenuto conto che nel 2017 l'entrata si attestava in euro 63.800 e nel 2018 era pari ad euro 30.435, soprattutto a causa degli schianti a seguito dall'ondata di maltempo del mese di ottobre 2018 (tempesta VAIA) ed ammonta ad Euro 5.000,00 nel 2021.

A partire dal 2022 si prevede la ripresa del mercato.

Sono previsti in ciascuna annualità del triennio euro 1.250 a titolo di proventi dalle sorti legna.

Proventi da trasporti funebri.

La previsione di entrata comprende i corrispettivi dei servizi cimiteriali connessi con l'attività di inumazione, tumulazione, esumazione e cremazione. L'entrata per il triennio è prevista in 2.500 euro.

Locazioni di immobili

Con contratto rep. 397 del 26.01.2016 si concedeva in locazione alla Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso con sede in Trento, l'appartamento di proprietà comunale sito in Piazza Degasperi, 15, identificato con la p.ed. 26/1 sub 4 in C.C. SFRUZ di mq. 65,64, al fine di adibire lo stesso a sede del servizio tagesmutter-nido familiare, verso il canone mensile di Euro 100,00, dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

Con delibera giuntale n. 62 del 29.12.2020 l'appartamento è stato concesso in comodato oneroso alle medesime condizioni per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023.

Con delibera n. 37 del 11.04.2017 sono state concesse in uso la malga Roen e relative aree prative ed a pascolo di proprietà comunale alla Malga Roen di Sfruz e Smarano Società Agricola (cod. fisc. 92007850222 e p.i. 02375980220) con sede in Piazza Municipio in Predaia, fraz. Smarano dal 01.05.2017 al 31.12.2020 con un'entrata annua di Euro 3.000,00.

Con contratto rep. 414 dd. 30.07.2018 è stata concessa in locazione ad un privato l'unità immobiliare ad uso abitativo (appartamento) di proprietà comunale, identificata dal sub 2 della p.ed. 26/1 in cc Sfruz (casa sociale) al canone annuo di euro 3.000,00 per il periodo di 4 anni decorrenti dalla stipula del contratto.

Con contratto rep. 415 dd. 31.10.2018 è stata concessa in locazione ad un privato l'unità immobiliare ad uso abitativo (appartamento) di proprietà comunale, identificata dal sub 3 della p.ed. 26/1 in cc Sfruz (casa sociale) al canone annuo di euro 3.000,00 per il periodo di 4 anni decorrenti dalla stipula del contratto.

Con delibera della giunta comunale n. 1 del 02.01.2020 è stata indetta la procedura di gara dell'asta pubblica finalizzata alla locazione commerciale dell'immobile ad uso ufficio indentificato dalla p.ed. 97, P.M. 1, sub 5 C.C. Sfruz di proprietà del Comune di Sfruz, sulla base della perizia di stima redatta dal geom. comunale Osele Cristina, ns. prot. n. 24732 del 31.12.2019, per un importo a base d'asta pari ad un canone mensile di euro 145,00.= (importo al netto delle imposte dovute per legge) (la locazione non è soggetta ad IVA), quindi per un totale calcolato sui sei anni di euro 10.440,00.=

Con contratto rep. 10 del 06.02.2020 è stata concesso in locazione commerciale la p.ed. 97, P.M. 1, sub 5 C.C. Sfruz al sig. Poli Cristian per un periodo di anni sei decorrenti dal 01.03.2020, al canone mensile di euro 150,00.

Proventi da servizi n.a.c.: in questa voce è ricompreso il servizio di spazzamento strade (rilevante ai fini IVA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nei comuni, dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Tale attività è svolta in economia diretta dal Comune con proprio personale il cui costo viene annualmente comunicato al predetto gestore affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio. L'onere relativo al 2021, ammonta ad Euro €. 12.795,00 - (al netto di IVA) e corrisponde alla spesa fatturata alla Comunità del 2019 (consuntivo 2019).

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In base alla disposizione contenuta nel comma 817, *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

TIPOLOGIA 200 – PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI.

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
3.200.02	650.20	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	200,00	200,00	200,00

3.200.02	650.30	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	100,00	100,00	100,00
3.200.02	655.20	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	100,00	100,00	100,00
3.200.02	655.50	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada: quota trasferita dal comune di Cles	200,00	200,00	200,00
			600,00	600,00	600,00

Sanzioni amministrative per violazione a norme di circolazione stradale: La previsione di questa entrata è stata quantificata in complessivi Euro 300,00 annui per il triennio. Su tale entrate è stato quantificato un FCDE di Euro 90,00. Va ricordato che le sanzioni per violazioni a norme regolamentari e al codice della strada sono rilevate nell'ambito dell'attività della Polizia locale d'Anania di cui alla convenzione sottoscritta con *validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021*. I proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e per violazioni a norme regolamentari, riscossi dal Comune di Cles, vengono assegnati ai comuni convenzionati. Tale entrata trovava allocazione, sino al 2019, tra i trasferimenti da comuni. Dal 2020, poiché il Comune di Cles, introita i proventi per sanzioni dal codice della strada per conto dei comuni convenzionati, tra i servizi per conto terzi, è stato creato apposito capitolo di entrata denominato "Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie: trasferimento dal comune di Cles.

DESTINAZIONE VINCOLATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA:

ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023			
cap.	Tit. tip. cat.	Descrizione capitolo	Importo previsione nel bilancio 2021
655.20	Tit. 3 tipologia 200 categoria 2	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	€ 100,00 dedotto FCDE € 90,00 € 10,00
655.20	Tit. 3 tipologia 200 categoria 2	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie: quota trasferita dal Comune di Cles	€ 200,00
Totale Entrate iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022			€ 210,00

SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023						
Descrizione	Tit.	Miss.	Prog.	Macro aggr.	Importo complessivo previsto a bilancio 2021	Importo finanziato con art. 208
Interventi di sostituzione ammodernamento potenziamento messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale (non meno del 12,5%)						
Segnaletica stradale cap. 4820.20	1	10	5	3	€ 500,00	€ 26,25

Potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (non meno del 12,5%)						
Trasferimento al Comune di Cles rimborso spese per Corpo di Polizia Intercomunale (cap. 3016)	1	3	1	5	€ 2.000,00	€ 26,25
Miglioramento della sicurezza stradale, in particolare: (non più del 25%)						
Servizio di manutenzione strade e parcheggi cap. 4900	1	10	5	3	€ 10.000,00	€ 52,50
Totale spese finanziate dal 50% delle sanzioni (facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 208)					12.500,00	€ 105,00

TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI.

INTERESSI ATTIVI	2021	2022	2023
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Proventi finanziari (interessi attivi)

Non è prevista alcuna entrata a titolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa.

TIPOLOGIA 400 – ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE.

Capitolo/Art.	Descrizione	2021	2022	2023
1105.00	Dividendi di società	30,00	30,00	30,00

Dividendi su partecipazioni.

Le entrate da dividendi da partecipazione sono difficili da stimare a preventivo anche perché sono più di una le variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate.

La previsione di entrata di 30,00 euro annui per il triennio, riguarda i dividendi dalla partecipazione azionaria in Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa.

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI.

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	2021	2022	2023
3.500.99	1620.10	Iva a credito su attività commerciali split Payment	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.500.01	1625.12	Indennizzi assicurativi	100,00	100,00	100,00
3.500.02	1627.10	Rimborsi di somme, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	200,00	200,00	200,00
			5.300,00	5.300,00	5.300,00

6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

6.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale (condono edilizio), da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione definitiva 2020	2021	2022	2022
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 657.925,33	€ 330.675,00	€ 47.520,00	€ 41.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00			
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 18.435,30	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	€ 678.810,63	€ 331.675,00	€ 48.520,00	€ 42.000,00

Per il prossimo triennio le entrate in conto capitale sono previste pari a € 331.675 nel 2021, 48.520 nel 2022 ed € 42.000 nel 2023.

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI.

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	2021	2022	2023
4.200.01	1900.04	Budget di legislatura 2010-2015	20.000,00	0,00	0,00
4.200.01	1900.05	Budget per gli investimenti - legislatura 2015-2020	32.000,00	29.000,00	29.000,00
4.200.01	1900.11	Trasferimenti PAT sul fondo per gli investimenti minori	30.120,00	0,00	0,00
4.200.01	1922.00	Contributo previsto dal Decreto crescita (art. 30 del DL 34/2019) per efficientamento energetico 2021	50.000,00	0,00	0,00
4.200.01	1950.00	Contributo Provinciale sul fondo sviluppo locale - aumento di capitale società Altipiani spa	13.000,00	0,00	0,00
4.200.01	2530.01	Contributo a fondo perduto dal Consorzio BIM dell'Adige per il finanziamento di opere pubbliche	77.000,00	0,00	0,00
4.200.01	2530.15	Canoni aggiuntivi BIM	66.520,00	18.520,00	12.000,00
4.200.01	2530.20	Contributo BIM Piano arredo urbano	19.035,00	0,00	0,00

4.200.01	2530.30	Contributo BIM Piano scuola e sport	23.000,00	0,00	0,00
			330.675,00	47.520,00	41.000,00

POLITICHE PROVINCIALI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTI DEI COMUNI

L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire, richiedendo una reazione urgente e coordinata a tutti i livelli – europeo, nazionale e locale – per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali, che dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica.

In questa particolare situazione, è essenziale sostenere gli investimenti al fine di accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a medio-lungo termine dei territori. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nei settori economici fondamentali sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro.

In tale scenario, la Provincia ha presentato al Governo italiano il proprio contributo in termini di proposte di investimento nell'ambito del Recovery Fund, nell'ambito delle quali è previsto un volume di circa 100 milioni di Euro da destinare ad interventi strategici diretti dei Comuni.

In seguito alle valutazioni del Governo italiano e della Commissione europea, sarà possibile quantificare le risorse che saranno rese disponibili per tali progettualità. In conseguenza a ciò, la programmazione degli investimenti potrà essere definita solo in sede di assestamento del bilancio provinciale, quando sarà altresì nota la dotazione dell'avanzo, che potrà integrare le risorse destinate al sostegno degli investimenti comunali. In prospettiva, le risorse finanziarie destinate al sostegno dell'attività di investimento dei comuni dovranno sempre più orientarsi ad interventi strategici di sviluppo orientati alle transizioni verde e digitale, settori chiave dei programmi di ripresa attivati a livello europeo, in grado di costituire volano per la crescita economica.

Allo stato attuale le risorse disponibili sul bilancio provinciale non consentono infatti di prevedere ulteriori risorse per gli investimenti comunali. Si conferma pertanto quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 in merito alla dotazione finanziaria della quota ex FIM per il 2021. Per quanto riguarda la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale, in attesa di conoscere la ricaduta sullo stesso delle politiche europee e nazionali.

Per quanto attiene i limiti di utilizzo in parte corrente della quota ex FIM, si conferma anche per il 2021, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m., quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020.

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a 10 milioni di Euro al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. (budget). Le parti concordano di ripartire tali risorse sulla base dell'indicatore di stock di capitale approvato d'intesa con la deliberazione n. 722/2016 e già utilizzato per i precedenti riparti.

Si concorda altresì di rendere disponibili ulteriori 7,5 milioni di Euro da destinare al Fondo di riserva di cui all'articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e s.m. da finalizzare secondo le modalità condivise con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 635/2020.

Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – BUDGET.

Importo concesso con deliberazione n. 722/16	Integrazioni e concessa con deliberazione n. 545/2017	Integrazione concessa con deliberazione n. 545/2017	Integrazioni e concessa con deliberazione n. 334/2018	Integrazione concessa con deliberazione n. 335/2018	Integrazioni e concessa con deliberazione n. 1233/2019	Integrazioni e concessa con deliberazione n. 1234/2019	GP n. 200/2020	GP n. 1324/2000 e 917/2020	TOTALE BUDGET (2016-2020)
32.700	29.288	25.320,78	39.113	18.605,04	38.412,00	19.743,79	19.206,03	32.467,29	254.855,93

Nel triennio preso a riferimento si prevede di utilizzare una quota del budget 2016-2020 pari ad € 90.000,00 assegnato con le deliberazioni sopra richiamate ed una quota del budget 2010-2015 pari ad € 20.000,00.

Fondo investimenti programmati ex FIM

All'esercizio 2021 viene applicata la somma di € 30.120,00 del Fondo Investimenti provinciale di cui all'art. 11 della LP36/93. Tale somma si riferisce alla quota ex FIM 2019 per la parte non applicata alla parte corrente.

Piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui

Il Consorzio BIM dell'Adige di Trento, con il piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui e da assestamento di bilancio del Consorzio del 30.11.2015, ha inteso sostenere finanziariamente i Comuni consorziati distribuendo le risorse che i comuni potranno utilizzare nel biennio 2016-2017.

Con nota prot n. 2016/56 del 12.01.2016 il BIM ha comunicato le spettanze di detto contributo che per il Comune di Sfruz ammonta ad Euro 100.524,11. Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 175 del 15.12.2016 sono stati approvati gli importi per l'integrazione del Contributo Straordinario 2016/2017 che vanno a sommarsi al contributo a fondo perduto del 70% già assegnato e comunicato con note 56 e 1457 del 2016. Il contributo assegnato al comune di Sfruz ammonta ad Euro 19.678,62. Una quota di contributo, pari ad € 28.800,40 è stata utilizzata per il finanziamento di spese impegnate nel 2016. Tale somma è già stata liquidata dal Consorzio Bim. Nel 2018 sono stati utilizzati a finanziamento di opere pubbliche Euro 13.626,05. Complessivamente il contributo residuo applicabile al bilancio 2021 ammonta pertanto ad € 77.776,28.

Contributo Provinciale per la manutenzione ed ampliamento caserma VVFF

Con deliberazione commissariale n. 30 di data 22 settembre 2016 il Comune di Sfruz ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ed ampliamento della caserma dei vigili del fuoco volontari, per una spesa complessiva di euro 455.787,98 .=, di cui euro 341.146,67.= per lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza ed euro 114.641,31.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 139 dd. 12 dicembre 2016 è stato concesso al Comune di Sfruz il contributo di euro 255.000,00.=, pari all'85% della spesa ammissibile di euro 300.000,00.=

Il contributo sarà reimputato in parte all'esercizio finanziario 2021 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020).

L'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:

- a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00.

Con delibera della GP N. 412 del 27.03.2020 sono stati assegnati ai comuni trentini i contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020).

Canoni aggiuntivi.

Dal 2011 è attribuita ai Comuni una somma annua, quale compartecipazione ai sovra canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. L'importo attribuito ai Comuni è stato determinato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2009 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie. All'esercizio 2021 è applicata la somma di euro 66.520,00, riferita per euro 54.500 a canoni aggiuntivi 2018, 219 e 2020 e per euro 12.020 a canoni BIM del 2021. Nel 2021 la previsione per il Comune di Sfruz ammonta ad Euro 18.520,00 e nel 2022 ad euro 12.000.

Nel 2021 i canoni aggiuntivi sono stati applicati per euro 12.020 alla parte corrente del bilancio, di cui € 6.520,00 per il finanziamento di spese di sviluppo locale ed € 5.500 per il finanziamento di spese non ricorrenti.

Contributo BIM Piano scuola, sport e interventi congiuntura Covid19.

Con propria deliberazione n. 77 del 29.06.2020, il Consiglio direttivo del Consorzio ha approvato il "Piano scuola, sport e investimenti congiuntura Covid19". Con il provvedimento in oggetto sono state quantificate le risorse spettanti a ciascun comune, individuati i criteri per il loro utilizzo, definiti modalità e termini di rendicontazione e presentazione delle domande di liquidazione.

Si precisa che in considerazione della congiuntura economica conseguenza diretta dell'emergenza Covid 19, è stato allentato quasi del tutto il vincolo di destinazione delle risorse inizialmente ipotizzato, consentendone l'utilizzo nei termini di un generalizzato sostegno agli investimenti per opere pubbliche utilizzabile in qualsiasi ambito ricadente nella sfera delle competenze comunali e non più limitato ai soli ambiti sportivo e scolastico. Al comune di Sfruz è stata assegnata la somma di euro 19.035,01.

TIPOLOGIA 400 – ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI.

Nel prossimo triennio non si prevedono al momento alienazioni patrimoniali

TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie, che per il 2021-2023 si prevedono al momento pari a 1.000 per ciascun esercizio del triennio e che, nella loro dimensione complessiva rapportata al trend storico, risentono della crisi del mercato edilizio.

6.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.

6.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento.

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'art. 49 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 ha recepito l'art. 222 del TUEL che al I comma prevede: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio".

In sede locale l'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg

"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

Sulla base dei dati risultanti dal rendiconto riferito all'esercizio 2019, l'ammontare delle entrate correnti accertate risulta pari a euro 454.712,52, per cui l'importo massimo di indebitamento sarebbe di euro 113.678,13 mentre, sulla base dei dati provvisori riferiti all'esercizio 2020, l'ammontare presunto di dette entrate risulta pari a euro 462.937,02, per cui l'importo massimo di indebitamento ammonta a euro 115.734,25.

Stante il trend decrescente degli accertamenti è stato previsto a bilancio prudenzialmente l'importo di euro 100.000,00, al di sotto del limite massimo normativamente consentito.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

TIPOLOGIA 100 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
9.100.02	6010000.00	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.100.03	6010000.10	Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.100.02	6020000.10	Ritenute erariali lavoro dipendente	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.100.03	6020000.21	Ritenute erariali su compensi per lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.100.01	6020000.30	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) su acquisti istituzionali	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.100.01	6020000.40	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) su acquisti commerciali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.100.01	6020000.70	Ritenute erariali contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.100.02	6030000.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.100.99	6060000.00	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9.100.99	6080000.00	Altre entrate per partite di giro (gestione insoluti SEPA come da esempio 12 principio contabile)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.100.99	6090000.00	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto o errato)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			906.200,00	906.200,00	906.200,00

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
9.200.04	6040000.00	Depositi cauzionali e contrattuali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.200.99	6050000.00	Altre entrate per conto di terzi (es. TFR a carico INPS)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.200.01	6050000.10	Rimborso spese per servizi conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			75.000,00	75.000,00	75.000,00

9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	2021	2022	2022
FPV PER SPESE CORRENTI	€ 1.431,27	€ 2.521,00	€ 3.137,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV TOTALE	€ 1.431,27	€ 2.521,00	€ 3.137,00

L'FPV di entrata del 2021 verrà successivamente implementato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e della reimputazione degli impegni sugli esercizi successivi in base all'esigibilità della spesa.

**SEZIONE 3
ANALISI DELLE SPESE**

10 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel peg. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per le annualità 2021 - 2023.

I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art. 195 del Tuel

SPESE	impegni 2017	impegni 2018	impegni 2019	PREVISIONE ASSESTATA 2020	2021	2022	2023
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	457.413,62	482.124,08	446.691,84	553.777,78	547.365,47	483.560,68	482.049,68
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	342.078,62	101.094,16	106.886,97	716.953,92	305.155,00	42.000,00	42.000,00
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				14.500,00	14.500,00		
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	2.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	117.410,82	85.346,30	73.724,55	1.001.200,00	981.200,00	981.200,00	981.200,00
	919.465,41	668.564,54	627.303,36	2.386.431,70	1.948.220,47	1.606.760,68	1.605.249,68

10.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali

L'ammontare di dette spese è pari a € 547.365,47 per il 2021, € 483.560,68 nel 2022 ed € 482.049,68 nel 2023.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESE	2021	2022	2023
1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.141,31	88.858,00	89.434,00
2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.559,96	16.483,00	16.523,00
3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	262.103,63	225.517,31	232.307,31
4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	146.969,00	105.493,00	96.576,00
7 – INTERESSI PASSIVI	200,00	200,00	200,00
9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.500,00	2.500,00	2.500,00
10 – ALTRE SPESE CORRENTI	43.891,57	44.509,37	44.509,37
	€ 547.365,47	€ 483.560,68	€ 482.049,68

Nella tabella seguente, le spese previste per il 2021, suddivise per macroaggregati, sono confrontate con le previsioni assestate del 2020.

SPESE	PREV. DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	DIFFERENZA
1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	48.457,97	75.141,31	26.683,34
2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.187,37	15.559,96	1.372,59
3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	268.937,53	262.103,63	-6.833,90
4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	160.842,76	146.969,00	-13.873,76
7 – INTERESSI PASSIVI	200,00	200,00	0,00
9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	21.027,00	3.500,00	-17.527,00
10 – ALTRE SPESE CORRENTI	40.125,15	43.891,57	3.766,42
	€ 553.777,78	€ 547.365,47	-€ 6.412,31

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi, confrontate con quelle assestate dell'esercizio 2020.

Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente. Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Rispetto al 2020 questo macroaggregato registra un incremento di euro 26.683,34 principalmente dovuta al fatto che nel 2021 è prevista l'assunzione di un assistente amministrativo contabile.

La spesa del 2020 comprende gli aumenti retributivi sottoscritti nel 2018, il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale e pertanto in entrata è previsto apposito stanziamento, nell'ambito del fondo perequativo.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente.

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sfruz non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.
- imposta di registro su contratti

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi. È la voce più rilevante delle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale

Rispetto al 2020 questo macroaggregato registra una lieve riduzione pari ad euro 6.833,90. Tuttavia necessita tenere conto che alcuni capitoli (in particolare quelli relativi alle spese legali) verranno incrementati in occasione del riaccertamento ordinario dei residui. Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti. Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Si tratta principalmente di:

- trasferimento al Comune di Cles per servizio associato di polizia locale – euro 2.000
- trasferimento al Comune di Predaia per i servizi in gestione associata (segreteria, tributi, lavori pubblici, ragioneria, edilizia privata e commercio) - 63.906,00
- trasferimento al Comune di Predaia per la gestione del polo scolastico - € 14.000,00
- trasferimento al Comune di Predaia per la gestione associata del servizio di custodia forestale – € 6.000,00
- trasferimenti relativi al settore culturale;
- trasferimento al Comune di Predaia relativi al piano giovani di zona ;
- trasferimenti relativi al settore turistico;
- trasferimenti relativi al settore sportivo;
- trasferimenti relativi al settore della protezione civile
- trasferimenti relativi al settore sociale;
- Spesa non ricorrente: trasferimenti correnti a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali € 27.793,00

- fondo di solidarietà in favore della Provincia Autonoma di Trento per euro 16.550

Rispetto al 2020 questo macroaggregato registra una diminuzione di € 13.873,76 principalmente dovuta al minor fondo di solidarietà da versare in favore della Provincia..

Macroaggregato 7 – Interessi passivi.

Trattasi di interessi su eventuale anticipazione da richiedere al Tesoriere comunale.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, nonché il rimborso in favore di altri enti per il personale comandato/in convenzione. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico. La previsione registra rispetto al 2020 una riduzione di euro 17.527,00 riferita alla eventuale restituzione alla PAT del fondo per le funzioni fondamentali.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti.

Comprende il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi.

Tra gli altri fondi iscritti in questo macroaggregato si segnalano:

- il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) destinato al finanziamento delle indennità riconosciute al personale dipendente (, fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, accordo di settore,..) per un importo pari a € 2.521,00 Si ricorda che le somme stanziare in questo fondo costituiscono un'entrata del bilancio nell'anno successivo destinata all'erogazione delle indennità;
- il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per importi pari a € 7.255,57
- il Fondo di riserva per un importo pari a € 5.000,00 nel triennio
- premi assicurativi

Nel macroaggregato "Altre spese correnti" risultano iscritti inoltre gli stanziamenti per il versamento dell'IVA a debito, che si prevedono pari a € 10.000.

Fondo di riserva di competenza

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 5.000 pari allo 0,899% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 5.000 pari allo 1,01 % delle spese correnti;

anno 2023 – euro 5.000 pari allo 1,01% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva, che nel 2021 ammonta ad Euro 834,14, dovrà essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese correnti sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi.

SPESA CORRENTE	2021	2022	2023
0101 – ORGANI ISTITUZIONALI	29.615,00	29.615,00	29.615,00
0102 – SEGRETERIA GENERALE	23.500,00	22.050,00	20.500,00
0103 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVED.	33.877,00	35.090,00	35.090,00
0104 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.300,00	13.300,00	13.300,00
0105 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42.870,00	41.870,00	42.870,00
0106 – UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0107 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	27.050,00	24.850,00	24.850,00
0108 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0110 – RISORSE UMANE	20.015,27	18.858,00	19.474,00
0111 – ALTRI SERVIZI GENERALI	43.506,00	35.956,00	39.506,00
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	266.733,27	254.589,00	258.205,00

0301 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

0402 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	14.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.000,00	12.000,00	12.000,00

0502 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	4.300,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'	4.300,00	2.000,00	2.000,00

CULTURALI			
------------------	--	--	--

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO	2.700,00	1.700,00	2.700,00
0602 GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.700,00	2.700,00	3.700,00

0701 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.900,00	1.200,00	4.400,00
TOTALE MISSIONE 7 TURISMO	4.900,00	1.200,00	4.400,00

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	7.120,00	5.100,00	5.100,00
0903 – RIFIUTI	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.220,00	35.220,00	35.220,00
0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, FORESTAZIONE	8.700,00	11.600,00	11.200,00
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	63.940,00	64.820,00	64.420,00

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6.520,00	6.520,00	6.520,00
1005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	94.212,33	86.007,31	87.340,21
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	100.732,33	92.527,31	93.860,21

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.600,00	1.850,00	1.850,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	2.600,00	1.850,00	1.850,00

1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	10.750,00	10.750,00	10.750,00
1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	600,00		600,00
1209 SERVIZIO NECROSCOPICO E	3.300,00	3.300,00	3.307,10

CIMITERIALE			
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	16.150,00	15.550,00	16.157,10

1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	27.793,00	11.117,00	
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	27.793,00	11.117,00	

1701 FONTI ENERGETICHE	11.711,30	10.950,00	11.200,00
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	11.711,30	10.950,00	11.200,00

1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	16.550,00		
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	16.550,00		

2001 FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.255,57	7.257,37	7.257,37
2003 ALTRI FONDI			
TOTALE MISSIONE 20 FONDI DA RIPARTIRE	12.255,57	12.257,37	12.257,37

TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	547.365,47	483.560,68	482.049,68
---------------------------------------	------------	------------	------------

10.1.2 TITOLO 4 – RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Il Comune di Sfruz non ha mutui in essere.

10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di spesa relative alle spese di parte capitale ammontano complessivamente ad € 305.155,00 nel 2021, € 42.000,00 nel 2022 ed € 42.000,00 nel 2023.

Si precisa che in tale dato non è al momento contenuta la previsione delle opere pubbliche reimputate sui vari esercizi in base al cronoprogramma di spesa, operazione che verrà eseguita in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESA IN CONTO CAPITALE	2021	2022	2023
2 – INVESTIMENTI FISSI LORDI	€ 294.035,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
3 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 11.120,00	€ 0,00	€ 0,00
5 – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 305.155,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Si procede all'analisi dei singoli macroaggregati nel triennio.

Il **macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi"**, pari ad € 294.035,00 nel 2021, 42.000,00 nel 2022 ed € 42.000 nel 2023, si suddivide nelle seguenti voci:

ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DIVERSO

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
01.05-2.02	15870.00	Acquisto arredi ed attrezzature per edifici comunali	2.000,00	0,00	0,00
01.08-2.02	16902.00	Acquisto e manutenzione straordinaria di server	5.000,00	0,00	0,00
10.05-2.02	23621.10	Acquisto di automezzi ed attrezzature per il cantiere comunale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.05-2.02	23622.00	Acquisto di una cisterna	5.000,00	0,00	0,00
09.02-2.02	26107.00	Acquisto di arredo urbano da posizionare nei parchi e nelle aree verdi	3.000,00	0,00	0,00
			17.000,00	2.000,00	2.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI E IMMOBILI DIVERSI

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
01.05-2.02	15810.00	Adeguamento impianti edifici comunali	5.000,00	0,00	0,00
01.05-2.02	15833.00	Manutenzione straordinaria immobili comunali	30.000,00	2.000,00	2.000,00
03.02-2.02	19000.00	Impianto di videosorveglianza	15.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	2.000,00	2.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
06.01-2.02	22030.00	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	23.000,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE PUBBLICHE VIABILITA'

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
10.05-2.02	23588.00	Manutenzione straordinaria viabilità nell'abitato di Sfruz	50.000,00	20.000,00	20.000,00
10.05-2.02	23891.00	Spese per manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			55.000,00	25.000,00	25.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
09.04-2.02	25443.00	Manutenzione straordinaria acquedotti - rilevante IVA -	50.000,00	10.000,00	10.000,00
			50.000,00	10.000,00	10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE VERDE PUBBLICO

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
09.02-2.02	26060.00	Manutenzione straordinaria di aree verdi	0,00	3.000,00	3.000,00
09.02-2.02	26068.00	Piano arredo urbano - riqualificazione e rifacimento aiuole comunali	19.035,00	0,00	0,00
			19.035,00	3.000,00	3.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE DI PROTEZIONE CIVILE

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
11.01-2.02	25135.00	Installazione impianto fotovoltaico presso la caserma dei VVFF di Sfruz	50.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00

SPESE DI PROGETTAZIONE DI NUOVE OPERE PUBBLICHE LE CUI MODALITA' DI FINANZIAMENTO SONO PREVISTE NEL DUP

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
01.05-	15860.20	Spese tecniche di progettazione magazzino di	15.000,00	0,00	0,00

2.02		Sfuz			
05.02-2.02	21500.00	Incarico progettazione ristrutturazione Casa Tre Gigli da destinare a centro di documentazione	15.000,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00

Il macroaggregato 3 “Contributi agli investimenti”, è pari ad € 11.120,00 nel 2021

Si segnalano i seguenti contributi agli investimenti:

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	2021	2022	2023
03.01-2.03	18990.00	Trasferimento al comune di Cles per acquisto attrezzatura e spese di investimento in favore del Corpo di polizia Locale	120,00	0,00	0,00
09.05-2.03	24000.00	Contributo al Comune di Predaia per acquisto di automezzi in dotazione ai custodi forestali	8.000,00	0,00	0,00
11.01-2.03	25280.00	Contributo straordinari per VV.FF. per acquisto attrezzature ed investimenti	3.000,00	0,00	0,00
			11.120,00	0	0

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese in conto capitale sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi.

SPESA IN CONTO CAPITALE	2021	2022	2023
0105 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	52.000,00	2.000,00	2.000,00
0108 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	57.000,00	2.000,00	2.000,00

0301 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	120,00		
0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	15.000,00		
TOTALE MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	15.120,00		

0502 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	15.000,00		
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00		

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO	23.000,00		
0602 GIOVANI			
TOTALE MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	23.000,00		

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	22.035,00	3.000,00	3.000,00
0903 – RIFIUTI			
0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	50.000,00	10.000,00	10.000,00
0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, FORESTAZIONE	8.000,00		
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	80.035,00	13.000,00	13.000,00

1005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	62.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	62.000,00	27.000,00	27.000,00

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	53.000,00		
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	53.000,00		

TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	305.155,00	42.000,00	42.000,00
---	------------	-----------	-----------

ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.500,00		
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	14.500,00		

11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente.

Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, cui si rinvia.

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2021	2022	2023
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2021	2022	2023
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 906.200,00	€ 906.200,00	€ 906.200,00
USCITE PER CONTO TERZI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	€ 981.200,00	€ 981.200,00	€ 981.200,00

SEZIONE 4 ANALISI DEL BILANCIO

13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Tra le entrate correnti di evidenziano le seguenti, come non ricorrenti:

Capitolo/Art.	descrizione	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
2,1	IMIS da attività' di liquidazione e accertamento anni precedenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	a dedurre FCDE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
205.80	Entrata non ricorrente: trasferimenti da Presidenza del Consiglio Ministri a valere sul fondo sostegno att.economiche	27.793,00	11.117,00	
650,2	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	200,00	200,00	200,00
	a dedurre FCDE	100,00	100,00	100,00
650,3	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	100,00	100,00	100,00
	a dedurre FCDE	50,00	50,00	50,00

655,2	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	100,00	100,00	100,00
	a dedurre FCDE	90,00	90,00	90,00
655,5	Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - trasferimento dal comune di Cles	200,00	200,00	200,00

	Totale entrate non ripetitive	31.393,00	14.717,00	3.600,00
	a dedurre FCDE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Entrate nette	29.953,00	13.277,00	2.160,00

Tra le spese si evidenziano le seguenti come non ricorrenti

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	descrizione	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
01.04-1.09	1320.50	Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso a favore di comuni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04-1.09	1340.00	Restituzione quote inesigibili entrate patrimoniali diverse e rimborsi o sgravi di tributi comunali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10-1.01	2380	Spesa non ricorrente: Arretrati anni precedenti in favore del personale di ruolo	200,00		
1.10-1.01	2380.50	Spesa non ricorrente: arretrati anni precedenti in favore personale fuori ruolo	800,00		
1.10-1.01	2391	Spesa non ricorrente: contributi cpdel su arretrati IVC	231,00		
1.10-1.01	2391.10	Spesa non ripetitiva: contributi inadel su arretrati IVC	30,00		
1.10-1.01	2391,2	Spesa non ripetitiva contributi INPS DS su arretrati IVC	17,00		
1.10-1.02	2579	Spesa non ricorrente: contributi IRAP su arretrati IVC	85,00		
1.11-1.03	2031	Spesa non ripetitiva: incarichi per stime e perizie per acquisizione terreni e vari incarichi di consulenza	5.500,00		
14.02-1.04	7001	Spesa non ricorrente: trasferimenti correnti a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali	27.793,00	11.117,00	
			37.156,00	13.617,00	2.500,00

VERIFICA RISPETTO EQUILIBRI: SPESE NON RICORRENTI = 0 > ENTRATE NON RICORRENTI:

entrate non ricorrenti lorde	31.393,00	14.717,00	3.600,00
a dedurre FCDE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
entrate non ricorrenti nette	29.953,00	13.277,00	2.160,00
entrate in c/capitale che finanziano spese non ricorrenti	5.500,00		
	35.453,00	13.277,00	2.160,00
spese non ricorrenti	37.156,00	13.617,00	2.500,00

14. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sfruz non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.

15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

Il comune di Sfruz non ha alcun mutuo in essere e non intende precedere all'assunzione di mutui nel corso del triennio preso a riferimento.

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2021-2023(ex art . 25 L.P. 3/2006 e s . m . e i.)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	2021 (rendiconto 2019)	2022 (previsioni definitive 2020)	2023 (bilancio 2021)
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	€ 220.166,70	€ 206.469,00	€ 218.020,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 59.365,97	€ 161.679,59	€ 148.421,00
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 175.179,79	€ 156.320,84	€ 176.198,67
CONTRIBUTI IN CONTO/INTERESSI SU MUTUI	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 454.712,46	€ 524.469,43	€ 542.639,67

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI	2021	2022	2023
LIVELLO MASSIMO SPESA ANNUALE 8%	€ 36.377,00	€ 41.957,55	€ 43.411,17
AMMONTARE INTERESSI PER MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
50% CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMONTARE DISPONIBILE PER NUOVI INTERESSI*	€ 36.377,00	€ 41.957,55	€ 43.411,17

TOTALE DEBITO CONTRATTO	2021	2022	2023
DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITO AUTORIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO ENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall'articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente*

A livello nazionale l'art. 204 del TUEL 267/2000 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non risulta superiore, a decorrere dal 2015, al 10 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento.

16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO

Al Bilancio di previsione 2021 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	613.946,74
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	81.951,64
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.119.201,90
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.156.850,33
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	502,85
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	657.747,10
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	1.431,27
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 (2)	656.315,83
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	78.037,08
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)	
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Fondo perdite società partecipate(5)	
	Fondo contenzioso (5)	
	Altri Accantonamenti (5)	
	Totale parte accantonata	78.037,08
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	25.756,92
	Vincoli derivanti da trasferimenti	42.636,66
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	34.456,99
	Altri vincoli	
	C) Totale parte vincolata	102.850,57
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	193.171,19
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	282.256,99
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹⁾)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²⁾)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						0,00 0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						0,00 0,00 0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
490.50	oneri da contenzioso	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
2590	Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	72.392,20		5.644,88		78.037,08
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		72.392,20	0,00	5.644,88	0,00	78.037,08
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0,00 0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		72392,2	0	5644,88	0	78037,08

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (*) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui);	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non rimpiegati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
2700 0,3	Proventi dalle concessioni edilizie FPV di parte corrente		Manutenzione straordinaria patrimonio FOREG quota ob. Spec. + contrib.	10726,01 1089,72		18426,49	4485,3				13941,19 0	24667,2 1089,72
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				11815,73		18426,49	4485,3	0	0	0	13941,19	25756,92
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
235	Fondo perequativo: Fondo per le funzioni fondamentali ART. 106 DEL D.L. 34/2020	8550	Restituzione alla PAT fondo per le funzioni fondamentali emergenza COVID	0		42636,66					42636,66	42636,66
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0		42636,66	0	0	0		42636,66	42636,66
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>												
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>												
960.10	Provento dal taglio dei boschi	1601	Manutenzione strade forestali e beni di interesse frazionale	34456,99							0	34456,99
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				34456,99		0	0	0	0		0	34456,99
<u>Altri vincoli</u>												
											0	0
Totale altri vincoli (I/5)				0		0	0	0	0		0	0
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				46272,72	0	61063,15	4485,3	0	0	0	56577,85	102850,57

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	13941,19	25756,92
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	42636,66	42636,66
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0	34456,99
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	56577,85	102850,57

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni esere. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione e	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
	Entrate destinate agli investimenti per memoria		Eliminazione residui passivi di parte capitale - rendiconto 2015 - per memoria	96.611,36					96.611,36
11	Entrate da attività di accertamento, annualità pregresse		Differenza tra entrate non ripetitive e spese non ripetitive rendiconto 2018	338,97					338,97
750	Risorse dalla gestione del servizio acquedotto		Quota ammortamento acquistato in tariffa - per memoria	3.580,00					3.580,00
755.10	Risorse dalla gestione del servizio fognatura		Quota ammortamento fognatura in tariffa per memoria	1.325,00					1.325,00
1620.10	Iva a credito su attività commerciali -	25443	Manutenzione straordinaria acquistato	968,00					968,00
1620.10	Iva a credito su attività commerciali -	30709.50	Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	3.383,19					3.383,19
1705	Alienazione di terreni	23588	Manutenzione straordinaria patrimonio	3.126,08					3.126,08
1900,11	Trasferimenti PAT sul fondo per gli investimenti minori	23586	Manutenzione straordinaria strade	3.334,27					3.334,27
1920.40	Recupero contributo PAT per opere finanziate con fondi propri - per memoria - anno 2011	30709	Realizzazione centralina idroelettrica loc. Soretti	79.969,69					79.969,69
1965	Contributo per intervento accompagnamento all'occupabilità	23588	Manutenzione straordinaria patrimonio	534,63					534,63
Totale				193.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	193.171,19
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					193171,19

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Sfruz la situazione a rendiconto 2019 è la seguente:

Per il Comune di Sfruz la situazione a rendiconto 2019 è la seguente:

Indicatori sintetici				
Parametro	Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	risultato
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	16,76% (deficitario se > 48%)
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,15% (deficitario se < 22%)
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0 (deficitario se > 0)
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0% (deficitario se > 16%)
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0 (deficitario se > 1,20%)
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	0 (deficitario se > 1)
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0 (deficitario se > 0,60)

Indicatori analitici di bilancio				
Para- metro	Codice indica- tore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	risultato
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	64,33% (deficitario se < 47%)

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	XO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	XO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	XO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	XO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1.20%	SI	XO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%	SI	XO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0.60%	SI	XO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47%	SI	XO
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		SI	XO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

SEZIONE 5 ORGANISMI PARTECIPATI

18 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Sfruz:

Società partecipata	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Trentino Digitale Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0027%	https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2019
Trentino Riscossioni Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0030%	www.trentinoriscossionispa.it
Consorzio dei Comuni Trentini	SOCIETA' COOPERATIVA	0,51%	www.comunitrentini.it
Altipiani Spa	SOCIETA' PER AZIONI	6,17%	https://www.joyvaldinonlps.it/area-istituzionale/bilanci.php
Azienda per il Turismo Val di Non	SOCIETA' COOPERATIVA	0,187%	